



Home	Informazioni generali	Comunità di ricerca	Attività formative	Risorse	Osservatorio OPAL	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ▶ [Osservatorio OPAL](#) ▶ [OPAL n. 4 - 5/2014](#) ▶ [Legittimo tagliare gli stipendi dei dipendenti pubblici senza contratto collettivo. Annotazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 310/2013](#)

Legittimo tagliare gli stipendi dei dipendenti pubblici senza contratto collettivo. Annotazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 310/2013

di [Elena Ponzo](#)

[Stampa](#) | [Email](#)

Parole chiave: riduzione spesa pubblica – pubblico impiego – blocco meccanismi di adeguamento triennale

Riferimenti normativi: D.l. n. 78/2010 – legge n. 122/2010 - D. lgs. n. 165/2001 – legge n. 448/19 Legge n. 240/2010 – d.P.R. n. 232/2011 – D.l. n. 98/2011 – legge n. 400/1988 – d.P.R. n.122/2013 – 262/2006 – Legge n. 286/2006

Massima: Le ragioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica ai fini del riequilibrio anche in relazione alle attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, giustifica il blocco triennale di adeguamento degli stipendi del personale dell'impiego pubblico.

Link al [documento](#)

Il giudizio di legittimità costituzionale viene instaurato incidentalmente nel corso di alcuni procedimenti promossi da docenti universitari dinanzi a diversi Tribunali Amministrativi Regionali contro le rispettive università di appartenenza e i ministeri competenti. Le procedure erano dirette a ottenere l'accertamento del diritto dei professori alla corresponsione del trattamento economico senza l'applicazione delle misure di blocco di cui al D.l. n. 78/2010 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. n. 122/2010.

La Corte costituzionale, riuniti i vari giudizi, concentra l'esame sull'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo del D.l. n. 78/2010, il quale prevede per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001, il blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo (primo periodo), degli automatismi stipendiali correlati all'anzianità di servizio (secondo periodo) e di ogni effetto economico delle progressioni in carriera comunque denominate conseguite nello stesso triennio (terzo periodo), in relazione ai seguenti parametri costituzionali:

Violazione dell'articolo 77 Cost. in quanto, secondo i giudici rimettenti, il D.l. impugnato sarebbe intervenuto in assenza dei prescritti presupposti di necessità e urgenza, con misure che, protrandosi nel tempo, non sarebbero compatibili con la condizione di straordinarietà.

La Corte, sul punto, rileva che il D.l. n. 78/2010 è stato adottato in ragione di diverse esigenze, peraltro non specificamente contestate nelle ordinanze di rimessione: la straordinaria necessità e urgenza di provvedere al contenimento della spesa pubblica; il contrasto dell'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria; il rilancio della competitività economica.

La protrazione nel tempo degli effetti delle misure adottate, non contraddice, secondo la Corte, la sussistenza della necessità e urgenza anche in relazione alle finalità di programmazione pluriennale delle politiche di bilancio.

Violazione degli artt. 3, 97, 36, 53 Cost. poiché, stante la prospettata natura tributaria della norma impugnata, essa violerebbe il principio di capacità contributiva e della progressività: il blocco dell'aumento delle retribuzioni, infatti, colpirebbe maggiormente i meno anziani di servizio, titolari di salari meno consistenti, perché la misura percentuale dell'incisione sulla retribuzione sarebbe la medesima per ogni dipendente, a prescindere dal reddito o dagli scatti accumulati.

Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



Secondo la Corte, tuttavia, tale norma non ha natura tributaria in quanto non crea una prestazione patrimoniale imposta attraverso un atto autoritativo destinato a reperire risorse per l'erario; pertanto, vengono respinte le censure relative al mancato rispetto dei principi di cui alle disposizioni costituzionali invocate come parametro.²

Violazione degli artt. 9, 33, 34, 97 Cost. in quanto la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il valore di centralità, libertà e autonomia della ricerca scientifica, tutelati a livello costituzionale.

Secondo la Corte, tuttavia, l'articolo 33 Cost. e gli altri parametri non sono pertinenti al tema del trattamento economico dei docenti universitari dato che anche l'autonomia cui il testo costituzionale fa riferimento non attiene allo status quo economico dei professori.³

Violazione degli artt. 2, 3, 36, 97 e del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza e certezza giuridica, con riguardo al blocco sia dell'adeguamento che delle classi e degli scatti.

In questo profilo rientrano i richiami operati dai giudici rimettenti alla sentenza n. 223/2012 in cui la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 22, del D.l. n. 78/2010. Questa norma prevedeva un blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo in riferimento ai dipendenti pubblici componenti la magistratura, analogo a quello previsto all'art. 9, comma 21, primo periodo del medesimo decreto.

Secondo la Corte, il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo in esame non è comparabile con quello nei confronti dei magistrati che aveva comportato un'irragionevole compressione delle prerogative costituzionalmente riconosciute a questa categoria, compromettendone inevitabilmente l'autonomia e dipendenza.

Con riferimento alle censure di irragionevolezza, infine, la Corte consolida la propria giurisprudenza in tema di condizioni di legittimità dei meccanismi di risparmio,⁴ secondo cui il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica giustificano sacrifici gravosi quali quelli sottoposti al suo giudizio. Il D.l. n. 78/2010 supera pertanto il vaglio di ragionevolezza della Corte: le norme in esso contenute sono volte a un risparmio della spesa pubblica «che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica – sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono – e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio»

Tweet



Sign Up to see what your friends like.



Publicato in [Newsletter n. 4 - 5/2014](#)

Keywords: [Finanze e contabilità](#)

[Torna in alto](#)